

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2407/1999 del Consiglio, dell'8 novembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli ed industriali** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 2408/1999 della Commissione, del 12 novembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 3
- Regolamento (CE) n. 2409/1999 della Commissione, del 12 novembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999 ..... 5
- Regolamento (CE) n. 2410/1999 della Commissione, del 12 novembre 1999, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999 ..... 6
- Regolamento (CE) n. 2411/1999 della Commissione, del 12 novembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999 ..... 7
- Regolamento (CE) n. 2412/1999 della Commissione, del 12 novembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999 ..... 8
- Regolamento (CE) n. 2413/1999 della Commissione, del 12 novembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999 ..... 9
- Regolamento (CE) n. 2414/1999 della Commissione, del 12 novembre 1999, che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 141<sup>a</sup> gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 3398/91 .... 10

Regolamento (CE) n. 2415/1999 della Commissione, del 12 novembre 1999, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 250ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1589/87 .....	11
Regolamento (CE) n. 2416/1999 della Commissione, del 12 novembre 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la quarantaduesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 .....	12
Regolamento (CE) n. 2417/1999 della Commissione, del 12 novembre 1999, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 214ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 .....	14
Regolamento (CE) n. 2418/1999 della Commissione, del 12 novembre 1999, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione .....	15
<b>* Regolamento (CE) n. 2419/1999 della Commissione, del 12 novembre 1999, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari .....</b>	<b>25</b>
Regolamento (CE) n. 2420/1999 della Commissione, del 12 novembre 1999, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli .....	27

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Commissione**

1999/725/CE:

<b>* Decisione della Commissione, del 22 ottobre 1999, che modifica la decisione 85/377/CEE che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole [notificata con il numero C(1999) 3414] .....</b>	<b>28</b>
---	-----------

**Banca centrale europea**

1999/726/CE:

<b>* Decisione della Banca centrale europea, del 7 ottobre 1999, relativa alla prevenzione delle frodi (BCE/1999/5) .....</b>	<b>36</b>
---	-----------

**Rettifiche**

<b>* Rettifica della direttiva 98/14/CE della Commissione, del 6 febbraio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 91 del 25.3.1998) .....</b>	<b>39</b>
--	-----------

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2407/1999 DEL CONSIGLIO**  
**dell'8 novembre 1999**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli ed industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) con il regolamento (CE) n. 2505/96 <sup>(1)</sup> il Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali; è opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli; occorre pertanto aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti;
- (2) occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2505/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il contingente tariffario di cui all'allegato del presente regolamento è aggiunto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1999.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. SASI

---

<sup>(1)</sup> GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1969/1999 (GU L 244 del 16.9.1999, pag. 38).

## ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)	Periodo contingente
09.2989	ex 1511 10 10 ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 11 ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10 10	Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione: — di acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10, — di miscele di esteri metilici di acidi grassi della sottovoce 3824 90 95, — di esteri metilici di acidi grassi delle voci 2915 o 2916 o — di acido stearico della sottovoce 3823 11 00 (a)	200 000 t	0	1.11.1999-31.12.1999

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2408/1999 DELLA COMMISSIONE****del 12 novembre 1999****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 novembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	100,5
	204	96,6
	999	98,5
0707 00 05	052	116,8
	628	134,8
	999	125,8
0709 90 70	052	96,2
	999	96,2
0805 20 10	204	71,4
	999	71,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	58,3
	999	58,3
0805 30 10	052	59,6
	388	55,9
	528	65,4
	600	74,4
	999	63,8
0806 10 10	052	168,3
	400	302,5
	999	235,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	33,4
	400	76,3
	404	70,9
	999	60,2
0808 20 50	052	100,5
	064	65,9
	400	89,3
	999	85,2

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2409/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 12 novembre 1999**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della  
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 2176/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

(3) considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 5 all'11 novembre 1999, è fissata una restituzione massima pari a 249,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2176/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 267 del 15.10.1999, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2410/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 12 novembre 1999**

**che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 2177/1999 della Commissione <sup>(5)</sup> ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione;

(2) considerando che, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima;

(3) considerando che, ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89; che sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dall'8 all'11 novembre 1999 è fissata una sovvenzione massima pari a 265,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 267 del 15.10.1999, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2411/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 12 novembre 1999**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 2178/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

(3) considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 5 all'11 novembre 1999, è fissata una restituzione massima pari a 120,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2178/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1999, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 267 del 15.10.1999, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2412/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 12 novembre 1999**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 2179/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

(3) considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 5 all'11 novembre 1999, è fissata una restituzione massima pari a 116,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2179/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 267 del 15.10.1999, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2413/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 12 novembre 1999**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della  
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 2180/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

(3) considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 5 all'11 novembre 1999, è fissata una restituzione massima pari a 98,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2180/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 267 del 15.10.1999, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2414/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 12 novembre 1999**

**che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 141ª gara particolare  
effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 3398/91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) in virtù del regolamento (CEE) n. 3398/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 <sup>(4)</sup>, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti;
- (2) ai sensi dell'articolo 8 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara; l'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo fissato;

(3) è opportuno fissare, in regione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione;

(4) le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 141ª gara particolare effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 3398/91, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 9 novembre 1999, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:

— prezzo minimo di vendita:	199,52 EUR/100 kg
— cauzione di trasformazione:	40,00 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 320 del 22.11.1991, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2415/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 12 novembre 1999**

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 250ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1589/87**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 <sup>(4)</sup>, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara;

(2) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo massimo d'acquisto per la 250ª gara effettuata in virtù del regolamento (CEE) n. 1589/87, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 9 novembre 1999, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 146 del 6.6.1987, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2416/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 12 novembre 1999**

**che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la quarantaduesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999 <sup>(4)</sup>, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato; a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e

il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara; conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione;

- (2) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la quarantaduesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 59 del 6.3.1999, pag. 17.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 novembre 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la quarantaduesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro $\geq 82\%$	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro $\geq 82\%$		95	91	95	91
	Burro $< 82\%$		92	88	—	88
	Burro concentrato		117	113	117	113
	Crema		—	—	40	38
Cauzione di trasformazione	Burro		105	—	105	—
	Burro concentrato		129	—	129	—
	Crema		—	—	44	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 2417/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 12 novembre 1999**

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 214ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) a norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 <sup>(4)</sup>, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato; a norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara; occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione;

- (2) è opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari;
- (3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 214ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto:  | 117 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 129 EUR/100 kg. |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2418/1999 DELLA COMMISSIONE****del 12 novembre 1999****relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999<sup>(2)</sup>,

Si procede alla vendita, nel quadro di quattro gare semplici, n. 270/99 CE, 272/99 CE, 273/99 CE e 274/99 CE, di un quantitativo complessivo di 400 000 ettolitri di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi d'intervento italiano, francese e spagnolo.

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>,

Ciascuna delle gare semplici n. 270/99 CE, 272/99 CE, 273/99 CE e 274/99 CE verte su un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

considerando quanto segue:

*Articolo 2*

- (1) il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/97<sup>(5)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) è opportuno procedere alla vendita, mediante gara semplice, per l'esportazione di alcole di origine vinica in taluni paesi dei Caraibi e dell'America centrale, allo scopo di garantire la continuità dell'approvvigionamento a tali paesi e di ridurre le scorte comunitarie di alcole d'origine vinica;
- (3) è necessario prevedere una cauzione specifica per assicurare l'esportazione materiale degli alcoli dal territorio doganale della Comunità e applicare sanzioni progressive qualora non venga rispettata la data prevista per l'esportazione; tale cauzione non deve essere collegata alla cauzione detta di buona esecuzione, che ha segnatamente lo scopo di assicurare il ritiro degli alcoli dai depositi e l'utilizzazione per i fini previsti dell'alcole aggiudicato;
- (4) in base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio<sup>(6)</sup> che istituisce il regime agromonetario dell'euro, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro;
- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

L'alcole messo in vendita:

- è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e
- deve essere importato e disidratato in uno dei seguenti paesi terzi:
  - Costa Rica,
  - Guatemala,
  - Honduras, comprese le isole Swan,
  - El Salvador,
  - Nicaragua,
  - San Cristoforo e Nevis,
  - Bahamas,
  - Repubblica dominicana,
  - Antigua e Barbuda,
  - Dominica,
  - isole Vergini britanniche e Montserrat,
  - Giamaica,
  - Santa Lucia,
  - San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
  - Barbados,
  - Trinidad e Tobago,
  - Belize,
  - Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
  - Aruba,
  - Antille olandesi: Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,
  - Guyana,
  - isole Vergini degli Stati Uniti d'America,
  - Haiti;
- deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU L 346 del 15.12.1988, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 43 del 20.2.1993, pag. 6.<sup>(5)</sup> GU L 198 del 25.7.1997, pag. 4.<sup>(6)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

### Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato I.

### Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 13 a 18, da 30 a 34 e da 36 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2799/98 del Consiglio.

Tuttavia, in deroga al disposto dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 il termine per la presentazione delle offerte relative alle aggiudicazioni previste dal presente regolamento si situa tra l'ottavo e il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi di gara semplici.

### Articolo 5

1. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 corrisponde ad un importo di 362 200 EUR da costituire per il quantitativo complessivo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione intesa a garantire l'esportazione e della cauzione di buona esecuzione, costituiscono, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(1)</sup>, le esigenze principali per la cauzione di partecipazione.

La cauzione di partecipazione, costituita per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento, viene svincolata quando l'offerta non è stata accettata o quando l'aggiudicatario ha costituito la totalità della cauzione intesa a garantire l'esportazione e della cauzione di buona esecuzione per la gara di cui trattasi.

2. La cauzione intesa a garantire l'esportazione corrisponde ad un importo di 5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol, e deve essere costituita per ogni quantitativo di alcole oggetto di un buono di ritiro, per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La cauzione intesa a garantire l'esportazione dell'alcole è svincolata dall'organismo d'intervento detentore dell'alcole unicamente per ogni quantitativo di alcole per il quale viene fornita la prova dell'avvenuta esportazione entro il termine previsto all'articolo 6 del presente regolamento. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85, e fatti salvi i casi di forza maggiore, quando viene superato il termine di esportazione di cui all'articolo 6, la cauzione di 5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol intesa a garantire l'esportazione è incamerata nella misura:

- a) del 15 % in ogni caso;
- b) dello 0,33 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 %, per ogni giorno di superamento del termine d'esportazione in questione.

<sup>(1)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

3. La cauzione di buona esecuzione corrisponde ad un importo di 25 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Tale cauzione è svincolata conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 377/93.

4. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 377/93, la cauzione intesa a garantire l'esportazione e la cauzione di buona esecuzione debbono essere costituite simultaneamente presso l'organismo d'intervento interessato, per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento, entro e non oltre il giorno del rilascio di un buono di ritiro per il quantitativo di alcole in questione.

### Articolo 6

1. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 deve essere conclusa entro e non oltre il 30 giugno 2000.

2. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere conclusa entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo prelievo.

### Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta reca l'indicazione del luogo dell'utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione. L'offerta comprende anche la prova posteriore all'entrata in vigore del presente regolamento che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi indicati all'articolo 2, il quale si impegna a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

### Articolo 8

1. Prima che l'alcole aggiudicato venga ritirato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo e all'analisi di un campione contraddittorio per verificare il titolo alcolometrico dell'alcole espresso in % vol.

Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico minimo dell'alcole descritto nel bando di gara, si applicano le disposizioni seguenti:

- i) l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario;
- ii) l'aggiudicatario può:
  - accettare di prendere in consegna la partita dalle caratteristiche constatate, previo accordo della Commissione, oppure
  - rifiutare di prendere in consegna tale partita.

In questi casi l'aggiudicatario ne dà comunicazione il giorno stesso all'organismo d'intervento e alla Commissione secondo quanto indicato nell'allegato III.

Non appena espletate tali formalità, qualora rifiuti di prendere in consegna la partita di cui trattasi, l'aggiudicatario non ha più alcun obbligo nei confronti di detta partita.

2. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di otto giorni, un'altra partita di alcole della quantità prevista e senza spese supplementari.

3. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro fisico dell'alcole è ritardato di oltre cinque giorni lavorativi rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dello Stato membro.

#### Articolo 9

In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 377/93, l'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento, oggetto delle gare previste all'articolo 1 del presente regolamento, può essere sostituito dall'organismo d'intervento detentore con l'accordo della Commissione, o mescolato con altro alcole conferito all'organismo di intervento, fino al momento del rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per motivi logistici.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## GARA SEMPLICE N. 270/99 CE

## I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Dist. Bonollo SpA, Anagni-Paduni (FR)		34 000	35	Greggio
	Dist. Bonollo SpA, Anagni-Paduni (FR)		16 000	36	Greggio
	Dist. Caviro Srl, Faenza (RA)		30 000	35	Greggio
	Dist. De Luca SpA, Lecce		5 000	35	Greggio
	Dist. SVA SpA, Ortona (CH)		5 000	35	Greggio
	Dist. Di Lorenzo, Ponte Valleceppi (PG)		10 000	35	Greggio
		Totale		100 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 EUR al litro campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 100 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 270/99 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 30 novembre 1999.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 270/99 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
- AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39) 06 47 49 91; telex 62 03 31/62 02 52/61 30 03; fax 445 39 40/495 39 40].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 362 200 EUR.

## GARA SEMPLICE N. 272/99 CE

## I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Bertolino SpA — Partinico (PA)		29 050	35 + 36	Neutro
			10 425	35 + 36	Buon gusto + 92 %
			5 684	35 + 36	Greggio
			7 841	39	Neutro
	Enodistril SpA — Alcamo (TP)		9 999	35	Greggio
			7 847	39	Greggio
		154	35	Buon gusto + 92 %	
Gedis SpA — Marsala (TP)		10 727	35	Greggio	
		5 273	39	Greggio	
Kronion SpA — Sciacca (AG)		5 424	35	Greggio	
		456	36	Neutro	
		2 722	39	Greggio	
		398	35	Buon gusto + 92 %	
Trapas — Petrosino (TP)		3 306	35 + 36	Greggio	
		694	39	Greggio	
	Totale		100 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 100 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 272/99 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 30 novembre 1999.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:
  - a) il riferimento alla gara semplice n. 272/99 CE,
  - b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
  - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
  - AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39) 06 47 49 91; telex 62 03 31/62 02 52/61 30 03; fax 445 39 40/495 39 40].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 362 200 EUR.

## GARA SEMPLICE N. 273/99 CE

## I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	A-5	24 375	35 + 36	Greggio
	Tomelloso	4	11 769	35 + 36	Greggio
	Tomelloso	5	63 856	35 + 36	Greggio
	Totale			100 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 100 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 273/99 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 30 novembre 1999.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 273/99 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

— FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 65 00; telex: 23427 FEGA; telefax (34) 915 21 98 32].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 362 200 EUR.

## GARA SEMPLICE N. 274/99 CE

## I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	Port-la-Nouvelle	2	41 269	35 + 36	Greggio + 92 %
	Av. Adolphe Turrel	3	47 315	35 + 36	Greggio + 92 %
	BP 62	12	1 796	35 + 36	Greggio + 92 %
	F-11210 Port-la-Nouvelle	21	9 620	35 + 36	Greggio + 92 %
	Totale		100 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

- Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 100 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

- Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles.

- Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 274/99 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
- Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 30 novembre 1999.
- In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:
  - il riferimento alla gara semplice n. 274/99 CE,
  - il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
  - l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
- Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
  - SAV, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex: 57 20 25; telefax: (33-5) 57 55 20 59].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 362 200 EUR.

## ALLEGATO II

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti:

DG VI (E-2) (all'attenzione dei sigg. Chiappone/Innamorati):

- per telex: 22037 AGREC B,  
22070 AGREC B (caratteri greci);
- per telefax: (32-2) 295 92 52.

## ALLEGATO III

**Comunicazione di rifiuto o di accettazione di partite nel quadro della gara semplice per l'esportazione di alcole d'origine vinica aperta dal regolamento (CE) n. 2418/1999**

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto o dell'accettazione della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in ettolitri	Ubicazione dell'alcole	Giustificazione del rifiuto o dell'accettazione di presa in consegna

**REGOLAMENTO (CE) N. 2419/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 12 novembre 1999**

**che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione del nome di un prodotto quale attestazione di specificità.
- (2) Alle denominazioni registrate è riservata la dicitura «specialità tradizionale garantita».
- (3) In seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup> del nome figurante nell'allegato del presente regolamento è stata presentata un'opposizione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2082/92, successivamente ritirata in seguito ad un chiarimento: va infatti precisato che il termine «Serrano» è considerato di per sé specifico, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92, ossia in traducibile. Tale termine deve quindi essere utilizzato tal quale. Inoltre, il nome «Serrano» è registrato a prescindere dall'impiego del termine «montagna»: queste due espressioni non sono in contrasto tra loro.
- (4) Di conseguenza, il nome in esame può essere iscritto nell'albo delle attestazioni di specificità ed essere pertanto tutelato sul piano comunitario, in virtù dell'arti-

colo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2082/92, quale specialità tradizionale garantita. La sua utilizzazione è subordinata al rispetto di un disciplinare. Tuttavia, per consentire lo smercio fino ad esaurimento delle scorte dei prodotti non corrispondenti al disciplinare di produzione, si ritiene opportuno prevedere un periodo transitorio di tre mesi.

- (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2527/98 <sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 è completato dal nome figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritto nell'albo delle attestazioni di specificità a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU C 371 dell'1.12.1998, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 319 del 21.11.1997, pag. 8.  
<sup>(4)</sup> GU L 317 del 26.11.1998, pag. 14.

*ALLEGATO*

«Jamón Serrano» [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2082/92] <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Gli estremi del disciplinare sono pubblicati nella GU C 371 dell'1.12.1998, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2420/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 12 novembre 1999**

**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 2331/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;
- (2) considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2190/96 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1;
- (3) considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3,

del regolamento (CE) n. 2190/96, qualora venissero rilasciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a partire dal 9 novembre 1999 per le mele; che, di conseguenza, è opportuno fissare, per tale prodotto, una percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste il 9 novembre 1999 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I titoli di esportazione del sistema A1 per le mele la cui domanda è stata presentata il 9 novembre 1999 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2331/1999, sono rilasciati nei limiti del 25,1 % da applicare alle quantità richieste.

Per il suddetto prodotto sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dal 9 novembre al 17 gennaio 2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 155 del 22.6.1999, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 281 del 4.11.1999, pag. 3.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1999

che modifica la decisione 85/377/CEE che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole

[notificata con il numero C(1999) 3414]

(1999/725/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) la decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 giugno 1985, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 96/393/CE <sup>(4)</sup>, costituisce la base per classificare le aziende agricole secondo la dimensione economica e l'orientamento tecnico-economico (OTE), sia nell'ambito delle indagini sulla struttura delle aziende agricole che nel quadro della rete di informazione contabile agricola (RICA); la tipologia comunitaria costituisce inoltre la base per calcolare le unità di dimensione europea (UDE) e i limiti che servono a delimitare il campo d'osservazione e a stabilire i criteri di selezione delle aziende contabili adottati o da adottare nel quadro della RICA;
- (2) i risultati delle indagini sulla struttura delle aziende agricole, classificati in base all'UDE e all'OTE, servono come informazioni di base per definire il campo di osservazione della RICA, che serve come base per la selezione e la ponderazione del campione delle aziende agricole della RICA; occorre assicurare la rappresentatività della selezione delle aziende contabili per questo campo di

osservazione in funzione degli obiettivi delle analisi previste;

- (3) il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dalla decisione 98/377/CE della Commissione <sup>(6)</sup>, è stato esteso al fine di consentire la realizzazione di una serie di indagini sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1998-2007 e fissa l'elenco delle caratteristiche oggetto d'indagine;
- (4) la struttura e il contenuto dell'elenco delle caratteristiche per l'indagine comunitaria di base 1999/2000 sono stati modificati, cosicché le caratteristiche del nuovo elenco differiscono da quelle registrate nelle indagini precedenti e occorre quindi adeguare la decisione 85/377/CEE agli elenchi delle caratteristiche oggetto d'indagine fissate dal regolamento (CEE) n. 571/88;
- (5) occorre modificare le classi di dimensione economica delle aziende agricole applicate nella tipologia comunitaria, al fine di evidenziare l'evoluzione della struttura dell'agricoltura in seno alla Comunità;
- (6) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola, nonché al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati II e III della decisione 85/377/CEE sono modificati come segue:

<sup>(1)</sup> GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.

<sup>(2)</sup> GU L 174 del 2.7.1997, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 220 del 17.8.1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 163 del 2.7.1996, pag. 45.

<sup>(5)</sup> GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 168 del 13.6.1998, pag. 29.

## 1) Allegato II:

*Articolo 2*

a) il titolo della parte C, sezione I, è sostituito dal testo seguente:

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

«Codici che raggruppano varie caratteristiche incluse nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole 1999/2000»

b) nella parte C, sezione II, la tavola di corrispondenza è sostituita dalla tavola di cui all'allegato I della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1999.

## 2) Allegato III:

*Per la Commissione*

La parte C è sostituita dal testo di cui all'allegato II della presente decisione.

Pedro SOLBES MIRA

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## «II. Corrispondenza tra le rubriche delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e le rubriche della scheda aziendale della rete d'informazione contabile agricola (RICA)

Rubriche equivalenti per l'applicazione dei RLS	
Indagine comunitaria di base 1999/2000 (Decisione 98/377/CE della Commissione)	Scheda aziendale RICA [(Regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2940/93 (2)]
I. SEMINATIVI	
D01 Frumento tenero e spelta	120. Frumento tenero e spelta
D02 Frumento duro	121. Frumento duro
D03 Segale	122. Segale (compreso il frumento segalato)
D04 Orzo	123. Orzo
D05 Avena	124. Avena + + 125. Miscugli di cereali estivi
D06 Granturco	126. Granturco (compreso il granturco umido)
D07 Riso	127. Riso
D08 Altri cereali	128. Altri cereali
D09 Legumi secchi per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi) di cui: --- ---	129. Legumi secchi  329. Legumi secchi destinati al foraggio, prodotti in coltura pura: piselli, fave, favette, vecce, lupini dolci, ecc. 330. Altre piante proteiche
D09c Piselli in coltura pura per foraggio	---
D09d Fave e favette, in coltura pura per foraggio	---
D10 Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	130. Patate (comprese le patate primaticce e da semina)
D11 Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	131. Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)
D12 Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)	144. Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)
D13 Piante industriali (comprese le sementi per le piante da semi oleosi erbacee; escluse le sementi per piante tessili, il luppolo, il tabacco e le altre piante industriali) di cui: a) tabacco b) luppolo	---  134. Tabacco 133. Luppolo

Rubriche equivalenti per l'applicazione dei RLS	
Indagine comunitaria di base 1999/2000 (Decisione 98/377/CE della Commissione)	Scheda aziendale RICA [(Regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione <sup>(1)</sup> ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2940/93 <sup>(2)</sup> ]
c) cotone	347. Cotone
d) altre piante da semi oleosi o tessili ed altre piante industriali:	
i) piante da semi oleosi o tessili (totale)	132. Piante erbacee oleaginose
di cui:	
— colza e ravizzone	331. Colza e ravizzone
— girasole	332. Girasole
— soia	333. Soia
---	334. Altre
ii) piante aromatiche, medicinali e spezie	345. Piante medicinali, condimentarie, aromatiche e da profumeria, compresi il tè, il caffè e la cicoria da caffè
iii) altre piante industriali	346. (Canna da zucchero + + 348. Altre piante industriali)
D14 Ortaggi e legumi freschi, meloni, fragole: all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile) di cui:	---
D14a coltivazioni di pieno campo	136. Ortaggi freschi, meloni, fragole in pieno campo
D14b orti stabiliti e industriali	137. Ortaggi freschi, meloni, fragole in orti industriali in piena aria
D15 Ortaggi e legumi freschi, meloni, fragole: sotto serra o protezione alta (accessibile)	138. Ortaggi freschi, meloni e fragole in coltura protetta
D16 Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai): all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)	140. Fiori e piante ornamentali in piena aria (esclusi i vivai)
D17 Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai): sotto serra o protezione alta (accessibile)	141. Fiori e piante ornamentali in coltura protetta
D18 Piante foraggere	
a) prati e pascoli temporanei	147. Prati avvicendati
b) altri foraggi verdi	145. Altre piante da foraggio
di cui:	
i) mais verde (mais da silo)	326. Granturco da foraggio
ii) piante leguminose	---
---	327. Altri cereali da foraggio
---	328. Altre piante da foraggio
D19 Sementi e piantine per seminativi (esclusi cereali, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi)	142. Sementi di erba + + 143. Altre sementi

Rubriche equivalenti per l'applicazione dei RLS	
Indagine comunitaria di base 1999/2000 (Decisione 98/377/CE della Commissione)	Scheda aziendale RICA [(Regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione <sup>(1)</sup> ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2940/93 <sup>(2)</sup> ]
D20 Altre coltivazioni per seminativi	148. Altre coltivazioni di seminativi non comprese nelle rubriche da 120 a 147 + + 149. Terreni dati in affitto pronti per la semina, compresi i terreni messi a disposizione del personale a titolo di compenso in natura
D21 Terreni a riposo senza aiuto finanziario	146. Terreni a riposo — Codice 0: terreni a riposo (senza superfici "messe a riposo")
D22 Terreni a riposo soggetti a regimi di aiuto, non sfruttati economicamente	146. — Codice 5: terreni a riposo, con possibilità di avvicendamento [ai sensi del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio] + — Codice 8: superfici messe a riposo obbligatoriamente e non coltivate [ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio]
F01 Prati permanenti e pascoli: Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri	150. Prati e pascoli permanenti
F02 Prati permanenti e pascoli: Pascoli magri	151. Prati incolti produttivi
G01 Frutteti e piantagioni di bacche a) frutta fresca e bacche di specie d'origine temperata  b) frutta e bacche di specie d'origine subtropicale c) frutta a guscio	152. Frutteti e bacche 349. Frutta a semi + + 350. Frutta a nocciolo + + 352. Piccoli frutti e bacche 353. Frutta tropicale e subtropicale 351. Frutta a guscio
G02 Agrumeti	153. Agrumeti
G03 Oliveti a) che producono normalmente olive da tavola b) che producono normalmente olive per olio	154. Oliveti 281. Olive da tavola 282. Olive destinate alla produzione di olio + + 283. Olio d'oliva
G04 Vigneti Che producono normalmente: a) vino di qualità	155. Vigneti  286. Uve da vinificazione per vino di qualità + + 289. Vini di qualità

## Rubriche equivalenti per l'applicazione dei RLS

Indagine comunitaria di base 1999/2000 (Decisione 98/377/CE della Commissione)	Scheda aziendale RICA [(Regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2940/93 (2)]
b) altri vini     c) uva da tavola d) uva passa	287. Uve da vinificazione per vino da tavola e altri vini (eccetto i vini di qualità) + + 288. Diversi prodotti della viticoltura (mosti, succhi mistelle, acquaviti, aceti e altri, se ottenuti nell'a- zienda) + + 290. Vini da tavola e altri vini (eccetto i vini di qualità) 285. Uve da tavola 291. Uva secca
G05 Vivai	157. Vivai
G06 Altre coltivazioni permanenti	158. Altre coltivazioni permanenti
G07 Coltivazioni permanenti sotto vetro	156. Coltivazioni permanenti protette
I01 Coltivazioni successive secondarie (escluse le coltivazioni orticole e le coltivazioni sotto vetro) di cui: a) cereali non da foraggio (da D01 a D08) b) legumi secchi non da foraggio (D09) c) semi oleosi non da foraggio [D, 13 d), i)] d) altre coltivazioni successive secondarie	Codice coltura "3" o "7"
I02 Funghi	139. Funghi
E Orti familiari	---

## II. CONSISTENZA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO

J01 Equini	22. Equini (di tutte le età)
J02 Bovini:  a) maschi b) femmine	23. Vitelli da ingrasso + + 24. Altri bovini di meno di 1 anno --- ---
J03 Bovini maschi, da 1 anno a meno di 2 anni	25. Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, maschi
J04 Bovini femmine, da 1 anno a meno di 2 anni	26. Bovini femmine da 1 anno
J05 Bovini maschi, di 2 anni e più	27. Bovini maschi, di 2 anni e più

Rubriche equivalenti per l'applicazione dei RLS	
Indagine comunitaria di base 1999/2000 (Decisione 98/377/CE della Commissione)	Scheda aziendale RICA [(Regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione <sup>(1)</sup> , modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2940/93 <sup>(2)</sup> ]
J06 Giovenche, di 2 anni e più	28. Giovenche per allevamento + + 29. Giovenche da ingrasso
J07 Vacche da latte	30. Vacche lattifere + + 31. Vacche lattifere da riforma
J08 Altre vacche	32. Altre vacche 1. Vacche che hanno partorito (comprese quelle di meno di 2 anni) e che sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di vitelli 2. Vacche da lavoro 3. "Altre vacche" da riforma
J09 Ovini (di tutte le età) a) femmine da riproduzione b) altri ovini	--- 40. Pecore (ovini femmine di 1 anno e più) 41. Altri ovini
J10 Caprini (di tutte le età) a) femmine da riproduzione b) altri caprini	--- 38. Femmine da riproduzione 39. Altri caprini
J11 Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg	43. Lattonzoli d'un peso vivo di meno di 20 kg
J12 Scrofe da riproduzione di 50 kg e più	44. Scrofe riproduttrici di almeno 50 kg
J13 Altri suini	45. Suini da ingrasso + + 46. Altri suini
J14 Polli da carne	47. Polli da carne
J15 Galline da uova	48. Galline da uova
J16 Altro pollame (anatre, tacchini, oche e faraone)	49. Altri volatili
J17 Conigli, coniglie fattrici	34. Conigli, coniglie fattrici
J18 Api	33. Api

<sup>(1)</sup> GU L 263 del 17.10.1977, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 265 del 26.10.1993, pag. 26.»

## ALLEGATO II

## «C. CLASSI DI DIMENSIONE ECONOMICA DELLE AZIENDE AGRICOLE

Le aziende agricole sono classificate per classi di dimensione, i cui limiti figurano in appresso.

Classi	Limiti in UDE
I	meno di 2 UDE
II	da 2 a meno di 4 UDE
III	da 4 a meno di 6 UDE
IV	da 6 a meno di 8 UDE
V	da 8 a meno di 12 UDE
VI	da 12 a meno di 16 UDE
VII	da 16 a meno di 40 UDE
VIII	da 40 a meno di 100 UDE
IX	da 100 UDE a meno di 250 UDE
X	pari o superiore a 250 UDE

In base alle norme di applicazione nel campo della rete di informazione contabile agricola e delle indagini comunitarie delle aziende agricole, le classi III e IV, V e VI, IX e X di cui sopra potrebbero essere raggruppate.

Gli Stati membri che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 79/65/CEE, fissano, per il campo d'osservazione della rete di informazione contabile agricola, una soglia di dimensione economica delle aziende che non corrisponde ai limiti delle classi di dimensione di cui sopra, devono suddividere queste ultime in sottoclassi i cui limiti corrispondono alle soglie fissate.»

# BANCA CENTRALE EUROPEA

## DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 ottobre 1999

relativa alla prevenzione delle frodi

(BCE/1999/5)

(1999/726/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»), in particolare l'articolo 12.3,

vista la proposta del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE),

visto il parere del Comitato del personale della BCE,

- (1) considerando che la BCE, unitamente alle istituzioni delle Comunità europee e agli Stati membri, attribuisce grande importanza alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e alle iniziative volte a combattere le frodi e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari delle Comunità;
- (2) considerando che il Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999 ha ritenuto altamente auspicabile l'adesione della BCE alle iniziative delle Comunità europee volte a combattere le frodi all'interno dell'Unione europea;
- (3) considerando che la BCE attribuisce grande importanza alla tutela dei propri interessi finanziari e alle iniziative volte a combattere le frodi e le altre attività illecite lesive dei suoi interessi finanziari;
- (4) considerando che è necessario utilizzare tutti i mezzi disponibili al fine di realizzare tali obiettivi, in particolare con riguardo alle funzioni di indagine assegnate alla BCE e alle istituzioni delle Comunità europee, pur conservando l'attuale ripartizione ed equilibrio delle responsabilità fra la BCE e le istituzioni delle Comunità europee;
- (5) considerando che le istituzioni delle Comunità europee e gli Stati membri hanno intrapreso iniziative volte a combattere le frodi e le altre attività illecite lesive degli

interessi finanziari delle Comunità sulla base dell'articolo 280 del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato»);

- (6) considerando che l'indipendenza della BCE è prevista dal trattato e dallo statuto; che, in conformità a quanto disposto dal trattato e dallo statuto, la BCE dispone di risorse finanziarie e di un bilancio propri, indipendenti da quelli delle Comunità europee;
- (7) considerando che, al fine di potenziare i mezzi disponibili per combattere le frodi, con la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom <sup>(1)</sup>, la Commissione ha istituito al proprio interno un Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che ha la responsabilità di condurre indagini amministrative a tale scopo;
- (8) considerando che la lotta contro le frodi e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della BCE è una funzione fondamentale attribuita alla Direzione Revisione Interna e che tale Direzione è responsabile della conduzione delle indagini amministrative all'interno della BCE a tale scopo;
- (9) considerando che con l'espressione «combattere le frodi e le altre attività illecite all'interno della BCE» ci si riferisce ad attività analoghe a quelle definite dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee nel punto 1, primo comma, primo e secondo trattino, dell'Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 <sup>(2)</sup>;
- (10) considerando che, per accrescere e rafforzare l'indipendenza della Direzione Revisione Interna nello svolgimento delle attività dirette a combattere le frodi e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della BCE, tale Direzione risponde per dette questioni a un comitato antifrode costituito da personalità esterne indipendenti altamente qualificate,

<sup>(1)</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

DECIDE:

### Articolo 1

#### Comitato antifrode della BCE

1. È istituito un Comitato antifrode al fine di rafforzare l'indipendenza della Direzione Revisione Interna nello svolgimento delle sue attività e nelle sue funzioni di segnalazione in merito a tutte le questioni connesse con la prevenzione e l'individuazione delle frodi e delle altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della BCE, nonché in merito all'osservanza dei pertinenti standard e/o codici di condotta in vigore all'interno della BCE. La composizione e i poteri del Comitato antifrode sono definiti nel presente articolo.

2. Il Comitato antifrode è responsabile sia della regolare sorveglianza sia del corretto svolgimento delle attività di cui al precedente paragrafo 1 da parte della Direzione Revisione Interna della BCE.

3. Il Comitato antifrode è composto da tre personalità esterne indipendenti, altamente qualificate nei settori di competenza del Comitato stesso. Esse sono nominate con decisione del Consiglio direttivo, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. Il mandato dei membri del Comitato antifrode ha una durata di tre anni; esso è rinnovabile una sola volta. Alla scadenza del mandato i membri rimangono in carica fino al rinnovo del mandato stesso o, se del caso, alla loro sostituzione.

5. Nell'assolvimento delle proprie funzioni, i membri del Comitato antifrode non sollecitano né accettano istruzioni da parte degli organi decisionali della BCE, di istituzioni od organismi delle Comunità europee, di governi o di istituzioni ed organismi di altra natura.

6. Il Comitato antifrode designa il proprio presidente e adotta il proprio regolamento interno. Esso adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice.

7. Ogni anno il direttore della Revisione Interna invia al Comitato antifrode il programma delle proprie attività, di cui al precedente paragrafo 1. La Direzione Revisione Interna informa regolarmente il Comitato antifrode delle sue attività, in particolare delle indagini in corso, dei risultati di queste ultime e dei provvedimenti adottati a tale riguardo. Se appropriato, il Comitato antifrode può dare istruzioni alla Direzione Revisione Interna circa lo svolgimento di tali attività.

Nell'eventualità in cui un'indagine si protragga per oltre sei mesi, il direttore della Revisione Interna informa il Comitato antifrode delle ragioni per cui non è ancora stato possibile completarla e della data prevista per la sua conclusione. In tal caso, il Comitato antifrode informa il Consiglio direttivo.

Il direttore della Revisione interna informa il Comitato antifrode nel caso in cui la direzione o gli organi decisionali della BCE non abbiano preso provvedimenti in seguito a raccoman-

dazioni riguardanti la prevenzione e l'individuazione delle frodi o il rispetto dei pertinenti standard e/o codici di condotta in vigore all'interno della BCE. Il direttore della Revisione Interna informa il Comitato antifrode nel caso in cui sia necessario trasmettere le informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro.

8. Almeno una volta all'anno il Comitato antifrode sottopone al Consiglio direttivo, ai revisori esterni della BCE e alla Corte dei conti europea un rapporto sulle proprie attività. Il Comitato sottopone al Consiglio direttivo, ai revisori esterni della BCE e alla Corte dei conti europea rapporti sui risultati delle indagini svolte dalla Direzione Revisione Interna e sulle misure adottate a riguardo di queste ultime.

9. Il Comitato antifrode è responsabile dei rapporti con il Comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>. Tali rapporti sono governati da principi stabiliti con una decisione della BCE.

10. Il Comitato antifrode può informare la competente autorità giudiziaria nazionale nel caso in cui vi siano elementi sufficienti ad ipotizzare un'infrazione delle norme penali nazionali.

### Articolo 2

#### Responsabilità delle segnalazioni in materia di frode

In conformità della presente decisione e delle procedure in vigore all'interno della BCE, la Direzione Revisione Interna è responsabile delle indagini e delle segnalazioni per tutte le questioni connesse alla prevenzione e all'individuazione delle frodi e delle altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della BCE, nonché per ciò che concerne il rispetto dei pertinenti standard e/o codici di condotta in vigore all'interno della BCE.

### Articolo 3

#### Indipendenza

Al fine di assicurare che la Direzione Revisione Interna sia in grado di svolgere indagini e fornire informazioni su tutte le questioni connesse all'individuazione e alla prevenzione delle frodi in modo efficace e con il necessario grado di indipendenza, il Direttore della Revisione Interna risponde, per le questioni relative alle frodi, al Comitato antifrode di cui all'articolo 1 della presente decisione.

### Articolo 4

#### Notifica alle persone oggetto di indagine

Qualora da un'indagine su un caso di frode emergano possibili coinvolgimenti a livello individuale, il direttore della Revisione Interna informa senza indugio le persone interessate, a condizione che ciò non rechi pregiudizio all'indagine stessa. In ogni caso, nelle conclusioni dell'indagine non è possibile citare il nome delle persone coinvolte fino a quando tali persone non abbiano avuto l'opportunità di esprimere la loro opinione su tutti i fatti che le riguardano.

Se al termine di un'indagine non risultano elementi a carico delle persone contro cui sono state formulate le accuse, l'indagine che le riguarda è archiviata con decisione del direttore della Revisione Interna, che informa le persone interessate per iscritto.

(1) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

*Articolo 5***Svolgimento delle attività**

Le attività di cui alla presente decisione sono svolte in conformità delle disposizioni dei trattati, in particolare dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, e del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, tenendo in debito conto le Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea e le norme applicabili al personale impiegato dalla BCE su base temporanea.

Gli impiegati della BCE devono, e tutti i cittadini possono, informare il Comitato antifrode o la Direzione Revisione Interna dei casi di frode o di attività illecite lesive degli interessi finanziari della BCE. Gli impiegati della BCE non devono in nessun caso subire un trattamento iniquo o discriminatorio per aver contribuito alle attività del Comitato antifrode, o della Direzione Revisione Interna, di cui alla presente decisione.

*Articolo 6***Reclami**

Tutti gli impiegati della BCE possono presentare al Comitato esecutivo o al Comitato antifrode un reclamo riguardante un atto o un'omissione compiuti dalla Direzione Revisione Interna nel quadro delle attività di cui alla presente decisione e che abbiano conseguenze sfavorevoli per la persona interessata.

*Articolo 7***Riservatezza**

Tutte le informazioni ottenute nel corso delle indagini sui casi di frode, sotto qualsiasi forma, sono vincolate dal segreto professionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto. I membri del Comitato antifrode sono tenuti a rispettare il segreto professionale.

*Articolo 8***Pubblicazione e decorrenza d'efficacia**

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione ha effetto dal momento della sua pubblicazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 ottobre 1999.

*Il Presidente della BCE*  
Willem F. DUISENBERG

---

## RETTIFICHE

**Rettifica della direttiva 98/14/CE della Commissione, del 6 febbraio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 91 del 25 marzo 1998)

Pagina 4, articolo 2, paragrafo 3:

*anziché:* «... per altri 12 mesi a decorrere da detta data per i veicoli completati, ...»,

*leggi:* «... per altri 12 mesi a decorrere da detta data per i veicoli completi, ...».

Pagina 18, allegato I, paragrafo 6.6.1:

*anziché:* «... per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e dei risalti)»,

*leggi:* «... per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)».

Pagina 35, allegato II, parte C, paragrafo 1:

*anziché:* «AF Veicolo ad uso promiscuo»,

*leggi:* «AF Veicolo multiuso».

Pagina 35, allegato II, parte C, paragrafo 1, punto 2:

*anziché:* « $P \times (M + N \times 68) > N \times 68$ »,

*leggi:* « $P - (M + N \times 68) > N \times 68$ ».

Pagina 39, allegato III, paragrafo 6.6.1:

*anziché:* «... per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e dei risalti)»,

*leggi:* «... per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)».

Pagina 49, allegato VII, paragrafo 4:

*anziché:* «e 2\*71/320\*88/194/0003\*00»,

*leggi:* «e 2\*71/320\*88/194\*0003\*00».

Pagina 49, allegato VII, paragrafo 6:

*anziché:* «e 11\*92/53\*004»,

*leggi:* «e 11\*92/53\*0004».

Pagina 52, allegato IX, paragrafo 38, nota <sup>(2)</sup>:

sopprimere la frase: «Inoltre, si può indicare anche il codice dei colori dal fabbricante di vernici».

---